

## **ANCORA SUGLI EFFETTI DELLO JUS SUPERVENIENS IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO**

**Cass. Civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 20472 del 2.8.2018** La Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con una recente ordinanza, torna sul noto tema delle conseguenze della riforma del secondo comma dell'art. 829 c.p.c. per mano del D.lgs. 40/2006, per chiedere l'intervento delle Sezioni Unite su un tema processuale rimasto aperto pur a seguito dei travagliati interventi giurisprudenziali, da ultimo anche da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 13 del 30 gennaio 2018), sul tema.

E' infatti noto come il citato intervento legislativo abbia sovvertito l'operatività della "violazione delle regole di diritto" come motivo di impugnazione del lodo arbitrale rituale, motivo che, anteriormente alla riforma, poteva essere utilizzato salvo che le parti, nella clausola compromissoria, avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero pattuito la non impugnabilità del lodo, mentre, successivamente alla riforma, il medesimo motivo è divenuto proponibile solo se le parti (o la legge) abbiano in tal senso esplicitamente previsto nella clausola compromissoria.

Sempre come noto, il vero problema si è annidato nella disposizione che ha regolato la transizione tra la precedente e la successiva formulazione normativa, e che prevedeva l'applicabilità del nuovo testo non alle clausole compromissorie stipulate successivamente all'entrata in vigore della riforma, bensì alle controversie arbitrali incardinate dopo detta entrata in vigore, e quindi a prescindere dalla data della convenzione arbitrale.

Questa previsione transitoria ha quindi dato vita a un dibattito e ad un contrasto giurisprudenziale, che, in modo molto sommario e sintetico, si può descrivere come la contrapposizione tra chi ha ritenuto di non poter far subire un radicale mutamento normativo a carico delle parti che, nello stipulare la clausola compromissoria, avevano ovviamente considerato le diverse norme vigenti in quel momento (e questa, ad esempio, è stata l'opinione di Cass. 6148/2012 e poi di Cass. 9284/2016), e chi invece, ha dato rilevanza al, del resto inequivoco, dato letterale della norma transitoria (così, in particolare, la Corte di Appello di Milano in diverse pronunce).

Il contrasto è stato risolto dall'intervento della Corte Costituzionale, su richiesta della Corte di Appello di Milano, che ha avallato la tesi "permissiva" della Cassazione.

Ora, però, secondo la Prima Sezione della Suprema Corte rimane il seguente problema da risolvere con chiarezza: chi ha impugnato un lodo arbitrale pronunciato dopo la riforma del 2006 ma basato su una clausola predisposta anteriormente, e, sulla base della giurisprudenza "restrittiva" ancorché di merito anteriore al 2012, non ha perciò dedotto la violazione di legge come motivo di impugnazione, può, una volta rilevato, in corso di giudizio di impugnazione, l'*overruling* giurisprudenziale chiedere la rimessione in termini ex art 153 c.p.c. per dedurre il motivo primo omesso?

E' evidente che la riforma dell'art. 829 c.p.c., sebbene sempre più distante nel tempo, continua a sollevare questioni, tanto che, giustamente, viene ora invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di indicare quella che la Sezione remittente definisce "valvola di chiusura del sistema".

I mutamenti giurisprudenziali sono ormai così frequenti e inaspettati da essere diventati un vero e proprio rischio processuale che incombe sulle scelte di un difensore. Si auspica quindi che, almeno nel caso in esame, e alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, venga consentita la rimessione in termini e il ripristino di una situazione di equilibrio e pienezza del diritto di difesa.